

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi Ufficio Legislazione

SCHEDA

Roma, 30 aprile 2020

Oggetto: legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».

1. Premessa.

Nella Gazzetta Ufficiale - S.G. n. 110 del 29 aprile u.s. è stata pubblicata la **legge n. 27/2020**, di conversione, con modificazioni, del **decreto-legge n. 18/2020** (c.d. decreto "*Cura Italia*"), unitamente al pertinente "**testo coordinato**".

Il provvedimento in parola contempla misure di **potenziamento** del **servizio sanitario nazionale** e di **sostegno economico** per **famiglie**, **lavoratori** e **imprese** connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, intervenendo, in linea generale, sui seguenti quattro fronti principali:

- a. finanziamento e altre forme di potenziamento della capacità di intervento del sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza;
- b. sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
- c. supporto alla liquidità e al credito delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese;
- d. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e di altri adempimenti tributari nonché incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro. Tali misure di carattere fiscale rispondono alla finalità di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità.

Il decreto-legge n. 18/2020, inoltre:

- e. prevede misure settoriali afferenti alle aree di competenza di vari Dicasteri e tese a contrastare su più livelli gli effetti negativi dell'emergenza in atto;
- f. riproduce, a seguito dell'opera di riassetto compiuta in sede di conversione, misure già presenti nei precedenti decreti-legge adottati per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (n. 9, n. 11 e n. 14 del 2020), i quali vengono conseguentemente abrogati (resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dei medesimi).

Di seguito, per una visione d'insieme di tutte le norme confluite nel provvedimento in oggetto, si riporta una sintesi dei relativi contenuti.

2. Area "personale". Norme di prioritario interesse del Corpo.

Per quanto di diretto interesse del personale della Guardia di finanza, si evidenzia che il decreto-legge n. 18/2020, a seguito della definitiva conversione in legge, reca le seguenti, specifiche misure¹ rivolte alle Amministrazioni dei Comparti "Sicurezza-Difesa" e "Soccorso pubblico" (articolo 87):

- a. possibilità di disporre la dispensa temporanea dalla presenza in servizio per il relativo personale² anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle esigenze di funzionalità delle rispettive Istituzioni con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, da adottarsi secondo le disposizioni impartite dalle Amministrazioni competenti. Tali provvedimenti determinano il collocamento in licenza straordinaria del personale interessato (comma 6);
- b. collocamento d'ufficio in licenza straordinaria del personale assente dal servizio per malattia, quarantena con sorveglianza attiva ovvero permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 (comma 7).

I suddetti periodi:

- c. **non sono computabili** nel **limite di 45 giorni annui**³ previsto per la fruizione della licenza straordinaria;
- d. sono equiparati al servizio prestato, rispettivamente, agli effetti economici e previdenziali e a tutti gli effetti di legge;
- e. non comportano la corresponsione dell'"indennità sostitutiva di mensa", ove prevista.

Il decreto-legge contempla, poi, **ulteriori disposizioni** in materia di **pubblico impiego**, talune delle quali **applicabili** anche al **personale del Comparto**. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti misure:

- f. possibilità di fruire, nei mesi di marzo e aprile 2020, di ulteriori, complessive 12 giornate lavorative per l'assistenza di soggetti con handicap in situazione di gravità, in aggiunta ai tre giorni di permesso mensile retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992⁴ (articolo 24). Al riguardo, si stabilisce (comma 2-bis) che i suddetti permessi:
 - (1) siano fruiti dal **personale** delle **Forze armate** e **di polizia** (nonché dei Corpi di polizia locale) **compatibilmente** con le **esigenze organizzative** dell'**ente di appartenenza** e con quelle, **preminenti**, di **interesse pubblico da tutelare**;
 - (2) non sono **cumulabili** con le **assenze** a titolo di "**dispensa temporanea dal servizio**" ex articolo 87, comma 6 (sub a.);
- g. introduzione di una **specifica forma** di "*congedo parentale*" (articoli 23 e 25, comma 1), prevedendo:
 - (1) il **diritto** a fruire⁵, a decorrere dal 5 marzo u.s., di un **periodo** (continuativo o frazionato) di **assenza dal lavoro** della durata **non superiore**, complessivamente,

Valide fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con d.P.C.M..

² Fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al Covid-19, per i quali si rimanda *infra*.

³ Limite fissato dall'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n. 3/1957.

⁴ Recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

⁵ In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

- a **15 giorni**, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura da contribuzione figurativa. Tale beneficio spetta:
- (a) alternativamente, fermo restando il suddetto limite complessivo, a entrambi i genitori anche affidatari di **figli di età non superiore** ai **12 anni**. Il limite anagrafico non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- (b) a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero disoccupato o non lavoratore;
- (2) che gli eventuali periodi di assenza per maternità/paternità (di cui al d.lgs. n. 151/2001) fruiti durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche a causa dell'emergenza da COVID-19 sono convertiti nel congedo sub (1), senza computo a titolo di congedo parentale;
- (3) il riconoscimento del diritto *sub* (1) ai **genitori lavoratori**, con **figli** di **età compresa tra i 12 e i 16 anni**, **senza corresponsione** di **indennità né riconoscimento** di **contribuzione figurativa**;
- h. possibilità, in alternativa alle anzidette forme di congedo parentale, di optare anche per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa" impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la corresponsione di un bonus, dall'ammontare complessivo massimo di € 1.000,006, per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età⁷ (articolo 25, comma 3);
- i. incremento, per la durata dello stato di emergenza, a 72 ore dei permessi mensili riconosciuti ai sindaci per assentarsi dai rispettivi posti di lavoro, che - se dipendenti pubblici - costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (articolo 25, comma 6);
- j. corresponsione, in favore dei titolari di un reddito complessivo da lavoro dipendente per l'anno precedente non superiore a € 40 mila, di un premio di € 100 non imponibile "da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro" nel mese di marzo 2020 (articolo 63).

3. Misure per la funzionalità delle Amministrazioni militari e di polizia.

Sono presenti disposizioni volte a garantire la **funzionalità** delle **Amministrazioni militari** e di **polizia**, coinvolte nello svolgimento di attività essenziali per la gestione della crisi. In particolare, il provvedimento dispone lo **stanziamento** in favore delle Forze armate e di polizia di circa:

a. € 4,1 milioni, per l'anno 2020, per remunerare, tra l'altro, le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate e di polizia per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

Per il medesimo periodo temporale, viene integrato di n. 253 unità il contingente delle Forze armate impiegato nell'Operazione "Strade Sicure" (articolo 74, comma 01);

⁶ Per un limite complessivo di spesa di € 30 milioni per l'anno 2020 e previa presentazione di domanda tramite i canali telematici dell'INPS.

Pare opportuno segnalare, in proposito, come l'articolo 90-bis del decreto-legge convertito preveda che, per l'anno 2020, la "Carta della famiglia" (di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208/2015) è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

⁸ L'articolo 74-*ter* prevede la prosecuzione del potenziamento del contingente impiegato nell'Operazione "Strade sicure" attraverso:

- b. € 60 milioni, per un periodo di 90 giorni ulteriore rispetto a quello sub a., in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, di cui circa € 34,4 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e circa € 25,6 milioni per gli altri oneri connessi all'impiego del personale (articolo 74, comma 1);
- c. € 23,7 milioni in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali (articolo 74, comma 2), di cui:
 - (1) € 19,5 milioni per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale;
 - (2) € 4 milioni per l'acquisto di equipaggiamento operativo.

Ai rispettivi **servizi sanitari**⁹ viene poi:

- d. demandata la definizione delle misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le rispettive Amministrazioni (articolo 73-bis¹⁰);
- e. riconosciuta la **possibilità** di provvedere, nei confronti del richiamato personale, agli **accertamenti diagnostici** funzionali all'applicazione delle disposizioni di carattere sanitario emergenziali dovute al COVID-19 (**articolo 87**, **comma 8**¹¹).

4. Altre misure di interesse delle Amministrazioni militari e di polizia.

In tale quadro, corre l'obbligo di evidenziare che il decreto-legge n. 18/2020 contempla disposizioni - di carattere sia generale che settoriale - che appaiono rivestire **comunque interesse** anche per la **Guardia di finanza** ovvero per le altre **Amministrazioni** del **Comparto** "Sicurezza-Difesa". Le stesse vengono di seguito sinteticamente illustrate.

Ai fini del computo dei **termini** dei **procedimenti amministrativi**¹² pendenti al 23 febbraio u.s. o iniziati successivamente a tale data, si dispone che non deve tenersi conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

⁻ l'integrazione dello stesso (articolato su 7.050 unità di personale delle Forze armate) con ulteriori n. 253 unità per 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020;

la specificazione della possibilità di impiegare il personale in parola, oltre che per le attività di controllo del territorio, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19;

⁻ l'autorizzazione per l'anno 2020 - allo scopo di soddisfare le esigenze di tutto il suddetto contingente - dell'ulteriore spesa complessiva di € 10 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli altri oneri connessi all'impiego del personale.

⁹ Il decreto-legge in commento contempla anche specifiche misure:

⁻ a sostegno della Sanità militare, mediante:

[.] l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri nell'Esercito italiano in servizio temporaneo della durata di un anno (**articolo 7**);

[.] il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di 6 unità di personale di livello non dirigenziale, con profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, da impiegare presso il Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio (articolo 8);

[.] l'autorizzazione della spesa di € 34,6 milioni per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento (articolo 9);

⁻ per consentire il trattenimento in servizio, anche in deroga ai limiti ordinamentali previsti, del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (articolo 12).

¹⁰ Riassetto dell'articolo 21 del decreto-legge n. 9/2020.

¹¹ Riassetto dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 9/2020.

¹² Siano essi ordinatori o perentori ovvero propedeutici, endoprocedimentali, finali o esecutivi.

Al riguardo, le Pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (articolo 103, comma 1).

Sono stati sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini dei procedimenti disciplinari pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (articolo 103, comma 5).

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai citati commi 1 e 5 dell'articolo 103 è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23/2020 (c.d. decreto "Liquidità"), attualmente in conversione.

In tema di **tutela** della **salute** e **sicurezza sui luoghi di lavoro**, si dispone che - fino al termine dello stato di emergenza - per coloro che nello svolgimento dell'attività lavorativa sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Al riguardo, è stato autorizzato l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (**articolo 16**).

Tra le ulteriori previsioni riguardanti tutte le **Pubbliche amministrazioni** e che trovano applicazione anche nei confronti del **Corpo** si segnala quella relativa alla **sospensione** per **60 giorni** dello **svolgimento** delle **procedure concorsuali** per l'accesso al **pubblico impiego** (esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica - **articolo 87**, **comma 5**¹³). Come stabilito in proposito dall'**articolo 4** del **decreto-legge n. 22/2020** (c.d. decreto "*Scuola*"), attualmente in conversione, la **sospensione** delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego si intende **riferita esclusivamente** allo **svolgimento** delle **prove concorsuali** delle medesime procedure.

Si prevede inoltre, in via sperimentale e con effetto fino al 31 dicembre 2020 - allo scopo di corrispondere all'esigenza di ricambio generazionale nelle Pubbliche amministrazioni, semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego - l'aggiornamento, entro il 31 luglio 2020, della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni. Ciò anche prevedendo procedure svolte con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e selezione delle risorse umane (articolo 74, comma 7-ter).

Viene temporaneamente introdotta, per il periodo emergenziale e comunque non oltre il 30 settembre p.v., la **possibilità** per i **dipendenti pubblici**, anche in deroga agli accordi negoziali, di **cedere** - in tutto o in parte, gratuitamente e senza condizioni o termini - le **ferie** e i **riposi maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente** della **medesima Amministrazione**. Per tale cessione non è richiesto un particolare stato di necessità e la fruizione delle ferie pregresse deve avvenire entro i termini temporali previsti (**articolo 87, comma 4-***bis*).

¹³ Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi che si istaurino e svolgano in via telematica.

A latere, si evidenzia come - fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 - il "lavoro agile" costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le Pubbliche amministrazioni, sempreché la prestazione lavorativa non richieda la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza (articolo 87, commi 1 - 3)¹⁴.

La Guardia di finanza ha già emanato, come noto, un'apposita direttiva in tema di "*lavoro a distanza*" (circolare n. 76565 in data 13 marzo 2020 del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG.).

Il citato articolo 87, commi 1 - 3, altresì:

- a. conferma l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi trascorsi dal personale delle Pubbliche amministrazioni in malattia, quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a causa del COVID-19¹⁵;
- b. stabilisce, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile e per i periodi di assenza dei dipendenti pubblici interessati dalle misure restrittive introdotte con provvedimenti emergenziali (adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6/2020 ovvero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020¹⁶), che per dette assenze le Amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della "banca ore", della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, ovvero, esperite tali possibilità, quello della motivata esenzione dal servizio del personale dipendente.

5. Principali misure di carattere generale, di possibile interesse ai fini istituzionali.

Il decreto-legge n. 18/2020 prevede, infine, le seguenti, principali misure di carattere generale, di possibile interesse ai fini delle attività istituzionali della Guardia di finanza:

a. possibilità per regioni e province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (articolo 4, comma 1). Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza per le anzidette finalità possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (articolo 4, comma 2). Tale specifica disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici

Al fine di agevolare la diffusione di tale modello lavoristico, si consente alle Amministrazioni pubbliche di procedere all'acquisizione di beni e servizi informatici nonché servizi di connettività in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici (articolo 75). Al riguardo, è altresì prevista la possibilità di incrementare i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di computer portatili e tablet sino al 50% del valore iniziale (articolo 87-bis, comma 1). Specifiche misure di salvaguardia sono poi recate dall'articolo 39, ai sensi del quale (comma 1) - per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica - i lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità in condizioni riconosciute di gravità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità "agile". Le medesime previsioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (comma 2-bis).

¹⁵ È stato riassettato, nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 87, l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 9/2020.

¹⁶ Si ha riguardo ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono o sono state introdotte misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19.

universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate e autorizzate;

- b. possibilità (articolo 5-bis), fino al termine dello stato di emergenza:
 - (1) per il Dipartimento della Protezione civile, nonché per i soggetti attuatori individuati dal Capo del medesimo Dipartimento e per il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, di acquistare e procedere al pagamento anticipato di dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici;
 - (2) di utilizzare DPI:
 - (a) di efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa vigente;
 - (b) quali **mascherine chirurgiche** per gli operatori sanitari;
 - (c) **privi del marchio CE**, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità;
- c. semplificazione per il Dipartimento della Protezione civile delle procedure di pagamento per l'acquisto dei dispositivi necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto. In tal senso, si dispone altresì che i relativi atti siano sottratti al controllo della Corte dei conti e la responsabilità contabile e amministrativa per gli stessi sia limitata ai casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o vi ha dato esecuzione (articolo 5-quater¹⁷);
- d. potestà (articolo 6) di disporre la requisizione, con decreto del:
 - (1) Capo del Dipartimento della protezione civile, in uso o in proprietà, nei confronti di ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie od ospedaliere e per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dal COVID-19:
 - (2) Prefetto, in uso, di strutture alberghiere ovvero altri immobili per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare:
- e. esclusione, tra gli altri, degli operatori dei servizi pubblici essenziali dal novero di soggetti nei cui confronti può essere adottata la misura della quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o rientro da aree ubicate al di fuori del territorio italiano. I predetti operatori, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 (articolo 14¹⁸);
- f. autorizzazione:
 - (1) a produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI), fino al termine dello stato di emergenza e in deroga alle vigenti disposizioni, presentando un'autocertificazione circa la conformità del prodotto a queste ultime, in relazione alla quale sono chiamati a pronunciarsi, entro 3 giorni, l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'INAIL (articolo 15):
 - (2) al trattamento dei dati personali (articolo 17-bis¹⁹) da parte dei soggetti:

¹⁷ Riassetto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 14/2020.

¹⁸ Riassetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 14/2020.

¹⁹ Riassetto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14/2020.

- (a) operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, in quanto necessari all'espletamento delle funzioni all'uopo attribuite nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso. In proposito, si evidenzia che costituiscono "strutture operative nazionali" del predetto Servizio anche le Forze di polizia e le Forze armate;
- (b) deputati a monitorare e garantire l'esecuzione delle misure emergenziali disposte dal Governo.
- Al riguardo, tenuto conto delle esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria:
- (c) le **autorizzazioni** al trattamento dei dati personali possono essere **conferite** con **modalità semplificate**, **anche oralmente**;
- (d) l'informativa *privacy* può essere omessa ovvero fornita in forma semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione;
- g. istituzione di un fondo con una dotazione di € 10 milioni per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali, durante lo stato di emergenza e in conseguenza dell'attività di servizio prestata, abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 (articolo 22-bis);
- h. equiparazione al ricovero ospedaliero, fino al 30 aprile p.v., dei periodi di assenza dal servizio prescritti dalle competenti autorità sanitarie per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In merito, si specifica che il ricovero ospedaliero è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (articolo 26, comma 2);
- i. certificazione del periodo di malattia da COVID-19 da parte del medico curante, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica (articolo 26, comma 6);
- j. riconoscimento di specifiche indennità in favore dei professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 28), dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29), dei lavoratori del settore agricolo (articolo 30) e di quelli dello spettacolo (articolo 38). Dette indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori del c.d. "reddito di cittadinanza" (articolo 31);
- k. facoltà, per le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri all'uopo istituiti, di approvare i bilanci d'esercizio entro il 31 ottobre 2020, quando il relativo termine di approvazione ricada all'interno del periodo emergenziale in atto. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali (articolo 35);

- sospensione ferma restando l'erogazione dei benefici economici per la durata di due mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge de quo degli obblighi connessi alla fruizione del c.d. "reddito di cittadinanza", con eccezione delle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza (articolo 40);
- m. misure di sostegno finanziario in favore delle imprese (articolo 55) e delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (articolo 56) nonché di supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (articolo 57);
- n. sospensione degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore di determinate categorie di soggetti economici (articolo 61), dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (articolo 62) nonché previsione di incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione (articolo 64);
- sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori (articolo 67).
 - Con riferimento ai **termini** di **prescrizione** e **decadenza** relativi all'attività degli **uffici** degli **enti impositori** si applica l'articolo 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 159/2015²⁰.
 - Sono altresì **sospesi** i versamenti derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione (**articolo 68**);
- p. proroga al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco nonché del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile p.v. (articolo 69);
- q. stanziamento, per l'anno 2020, di € 1 milione per integrare le misure di sicurezza dei cittadini italiani all'estero, ivi inclusa la protezione del personale dipendente delle Pubbliche amministrazioni in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale (articolo 72);
- r. previsione che il trattamento economico del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento di Protezione civile sia a carico delle Amministrazioni di appartenenza in deroga alle disposizioni vigenti, anche delle Forze armate e di polizia (articolo 74-bis, comma 3);
- s. rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con conseguente sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto ivi compresi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e, in genere, tutti i termini procedurali e, nei procedimenti penali, del corso della prescrizione (articolo 83). Le citate disposizioni:
 - (1) non si applicano, tra gli altri, ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, ai procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, ai procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero, ai procedimenti di estradizione per l'estero nonché ai casi in cui i detenuti, gli imputati o i proposti richiedano espressamente che si proceda;

_

Non si applica, dunque, il comma 2 di tale norma, che proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

- (2) trovano applicazione, in quanto compatibili, per i procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal decreto-legge convertito, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (articolo 83, comma 21) nonché per tutte le funzioni della Corte dei conti (articolo 85).
 Apposite previsioni afferenti allo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tribunali amministrativi regionali sono invece recate
- t. per il **periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020**, possibilità di **svolgimento** "*da remoto*":

dall'articolo 84:

- (1) delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi rispetto al pubblico ministero, alle parti private e ai loro difensori, agli ausiliari del giudice, agli ufficiali e agenti di p.g. e ai periti/consulenti/interpreti.
 In caso di udienze di convalida di arresto o fermo, la persona arrestata o fermata e il suo difensore possono parteciparvi anche collegandosi "da remoto" presso i più vicini uffici di polizia giudiziaria attrezzati per la videoconferenza. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente (articolo 83, comma 12-bis):
- (2) di atti del pubblico ministero e del giudice, da compiersi nel corso delle indagini preliminari, che richiedano la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore e degli ausiliari, qualora la loro presenza fisica non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. Costoro vengono invitati a presentarsi presso i più vicini uffici della polizia giudiziaria attrezzati per la videoconferenza. Le persone interessate partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione (articolo 83, comma 12-quater);
- u. applicabilità delle disposizioni concernenti la "anticipazione del prezzo" del contratto di appalto in favore dell'aggiudicatario (di cui all'articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 Codice degli contratti pubblici) anche per le procedure in via d'urgenza contemplate dall'articolo 32, comma 8, del medesimo Codice (articolo 91);
- v. **differimento** dei **pagamenti** dei **diritti doganali**, al fine di assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici (**articolo 92**, **comma 3**);
- w. autorizzazione, fino al 31 ottobre 2020, alla circolazione dei veicoli da sottoporre alle attività di revisione entro il 31 luglio 2020 (articolo 92, comma 4);
- x. proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da Amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 (articolo 104);
- y. posticipazione del termine per l'adozione, da parte degli enti e degli organismi pubblici, dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 (articolo 107);
- z. istituzione del "Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19", il quale nell'esercizio delle proprie attività può avvalersi anche di "soggetti attuatori" nonché delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, delle quali fanno parte, come sopra accennato, anche le Forze di polizia (articolo 122, comma 6).